

8 Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM), RS 916.341

8.1 Situazione iniziale

Le disposizioni d'esecuzione per l'importazione di carne di animali macellati ritualmente all'interno dei contingenti doganali parziali specifici sono disciplinate agli articoli 18 (carne kasher) e 18a (carne halal) dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello (OBM; RS 916.341). Queste norme d'importazione, esistenti dal 2006, hanno dimostrato di essere per lo più efficaci. Tuttavia, a livello del disciplinamento dell'importazione della carne halal, nel corso degli anni sono emerse distorsioni della concorrenza rispetto al regime d'importazione della carne convenzionale che erano state affrontate nell'iniziativa parlamentare (Iv.Pa.) Buttet Yannick 15.499 «Importazione di carne halal proveniente da macellazione senza stordimento». Con le specifiche d'importazione introdotte il 1° aprile 2019 dall'UFAG per la vendita all'asta di quote di contingente per la carne kasher e halal è stato possibile rimuovere la maggior parte di tali distorsioni della concorrenza e di conseguenza il 19 giugno 2020 il Consiglio nazionale ha tolto di ruolo l'Iv.Pa. 15.499.

Visto l'aumento degli acquisti online, l'obbligo di vendita della carne esclusivamente tramite negozi o banchi di vendita riconosciuti dall'UFAG non è più al passo con i tempi. Pertanto anche per la carne kasher e halal importata nell'ambito del contingente doganale deve essere consentita la vendita tramite piattaforme di distribuzione online.

Con l'attuale articolo 16b OBM, l'UFAG, su domanda scritta motivata, può trasferire sul successivo periodo d'importazione i quantitativi non utilizzati di quote del contingente (min. 500 kg, max. 5 %) acquistate all'asta e pagate. Al momento dell'introduzione, nel 2011, di tale disposizione, nel commento all'ordinanza era stato stabilito che questa possibilità dovesse rimanere un'eccezione in caso di difficoltà logistiche a livello di importazione per cause di forza maggiore. Nell'esecuzione è emerso che il testo dell'articolo 16b causa dei fraintendimenti poiché la limitazione a problemi logistici a livello di importazione è presente solo nel commento, non nel testo di ordinanza. Tali insicurezze vengono quindi risolte con una chiara formulazione.

8.2 Sintesi delle principali modifiche

- L'UFAG può approvare le domande per il trasferimento di quote di contingente sul successivo periodo d'importazione solo in caso di comprovate difficoltà logistiche senza colpa a livello di importazione per cause di forza maggiore. Nell'esecuzione l'UFAG ha sempre seguito tale approccio sin dall'introduzione della disposizione nel 2011. La prassi usuale è ora sancita nell'ordinanza.
- L'UFAG può riconoscere anche una piattaforma di distribuzione online come punto di vendita per la carne kasher e halal. Al fine di incrementare la trasparenza, l'obbligo vigente di contrassegnare i prodotti nel negozio e nel banco di vendita è esteso a quelli preconfezionati e alle piattaforme di distribuzione online. In analogia alle prescrizioni di cui all'ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02), l'indicazione sulla carne kasher e halal deve essere redatta almeno in una lingua ufficiale della Confederazione.
- Le domande per l'ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali acquistati all'asta possono essere presentate soltanto utilizzando l'applicazione messa a disposizione dall'UFAG [ekontingente.admin.ch](https://www.ufag.admin.ch/ekontingente.admin.ch), in analogia alle domande per l'ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali macellati (art. 24b OBM), che sin dall'introduzione, possono essere presentate solo elettronicamente.

8.3 Commenti ai singoli articoli

Ingresso

In virtù dell'articolo 4^{bis} OBM, dal 1° gennaio 2023 l'organizzazione incaricata può riscuotere tasse in caso di contestazioni ingiustificate contro il risultato della prima classificazione neutrale della qualità. La base legale dell'OBM deve pertanto essere integrata con l'articolo 180 capoverso 3 LAgr.

Articolo 16b

In caso di eventi senza colpa per cause di forza maggiore possono sorgere difficoltà logistiche a livello di importazione. Pertanto in alcuni casi, verso la fine del periodo d'importazione, per l'importatore potrebbe non essere possibile utilizzare, ovvero importare, tutte le quote del contingente entro il termine prescritto.

Per cause di forza maggiore si intendono le interruzioni dei sistemi e dei programmi informatici nello sdoganamento della merce o problemi logistici riconducibili a difficoltà nei collegamenti in seguito a eventi naturali (in particolare uragani, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti o incidenti nucleari) o a pandemie.

Com'è stato il caso finora, il trasferimento è possibile solo nell'ambito di chiari limiti: la quota da trasferire ammonta al massimo al 5 per cento del totale delle quote di contingente doganale assegnate e trasferite al richiedente per l'utilizzo, per ciascuna categoria di carne (p.es. lombi/High Quality Beef, carne di vitello o carne di suino in mezzene), affinché la disposizione non incida in maniera troppo forte sul mercato. Un quantitativo minimo di 500 kg per categoria di carne è giustificato poiché, da un lato, gli importatori si assumono un rischio residuo con conseguenze finanziarie proporzionalmente esigue e, dall'altro, si evita che questa possibilità diventi una consuetudine. Un trasferimento è possibile solo se la domanda scritta e motivata dell'avente diritto all'utilizzo perviene all'UFAG prima della scadenza del periodo d'importazione. Non si entra nel merito di domande pervenute tardivamente.

L'UFAG può procedere al trasferimento sul successivo periodo d'importazione, soltanto se è noto il quantitativo non utilizzato della quota di contingente doganale del periodo d'importazione precedente. Di conseguenza un trasferimento può avvenire solo alcuni giorni dopo l'inizio del nuovo periodo d'importazione.

Un trasferimento su un periodo d'importazione dell'anno civile seguente è escluso poiché l'anno civile è il periodo di contingentamento. Di conseguenza possono essere trasferite solo quote dei contingenti doganali parziali n. 5.3-5.7 e 6.4. (art. 14 e 15 OBM) in quanto per questi il periodo d'importazione è più breve di un anno civile. Non possono essere trasferite neanche quote del contingente doganale che sono state assegnate in base a una prestazione all'interno del Paese ai sensi degli articoli 21 e 24 OBM in quanto in tal caso l'assegnazione all'importatore, diversamente dalle quote del contingente doganale acquistate all'asta, avviene gratuitamente.

Articolo 18 capoversi 1-3

Siccome ora anche una piattaforma di distribuzione online di carne kasher può essere riconosciuta come punto di vendita, il concetto di punto di vendita è definito come «negozi, banchi di vendita e piattaforme di distribuzione online accessibili al pubblico».

La designazione «kasher» o «carne kasher», oltre a essere indicata come finora in una collocazione ben visibile nel negozio o nel punto di vendita, va indicata in maniera facilmente leggibile e indelebile anche sui prodotti preconfezionati. Nella distribuzione online la designazione va indicata in una sezione ben visibile della pagina Internet o della piattaforma di vendita, nonché in maniera facilmente leggibile e indelebile sui prodotti preconfezionati. In analogia alle prescrizioni dell'ODerr, l'indicazione deve essere redatta almeno in una lingua ufficiale della Confederazione.

Con la limitazione dello smercio ai punti di vendita riconosciuti dall'UFAG si garantisce che questa carne sia a disposizione dei membri della comunità ebraica. La carne kasher (come peraltro quella halal, cfr. in basso) deve pertanto essere venduta possibilmente direttamente dal punto di vendita riconosciuto ai consumatori finali.

Per evitare che la carne kasher giunga nel mercato convenzionale della carne attraverso il commercio intermedio eludendo i requisiti dell'articolo 18, i punti di vendita riconosciuti devono provvedere autonomamente affinché non sia rivenduta tramite il commercio intermedio. Un punto di vendita può mettere in pratica questo principio ad esempio registrando la carne venduta in grandi quantità, in particolare nella distribuzione online, e gli acquirenti.

Il punto di vendita riconosciuto che vende carne kasher e prodotti carnei ottenuti da tale carne tramite una piattaforma di distribuzione online deve disporre di un deposito in Svizzera per il controllo della tracciabilità che sia conforme alla vigente legislazione sulle derrate alimentari, dove la carne importata nel quadro dei contingenti doganali parziali 5.3 e 5.4 nonché i prodotti carnei ottenuti da tale carne devono essere stoccati prima della spedizione ai clienti e dichiarati ai sensi della lettera c del presente articolo.

Articolo 18a capoverso 1-3

Siccome ora anche una piattaforma di distribuzione online di carne halal può essere riconosciuta come punto di vendita, il concetto di punto di vendita è definito come «negozi, banchi di vendita e piattaforme di distribuzione online accessibili al pubblico».

La designazione «halal» o «carne halal», oltre essere indicata come finora in una collocazione ben visibile nel negozio o nel punto di vendita, va indicata in maniera facilmente leggibile e indelebile anche sui prodotti preconfezionati. Nella distribuzione online la designazione va indicata in una sezione ben visibile della pagina Internet o della piattaforma di vendita, in maniera facilmente leggibile e indelebile sui prodotti preconfezionati. In analogia alle prescrizioni dell'ODerr, l'indicazione deve essere redatta almeno in una lingua ufficiale della Confederazione.

Con la limitazione dello smercio ai punti di vendita riconosciuti dall'UFAG si garantisce che questa carne sia a disposizione dei membri della comunità musulmana. La carne halal (come peraltro quella kasher, cfr. in alto) deve pertanto essere venduta possibilmente direttamente dal punto di vendita riconosciuto ai consumatori finali.

Per evitare che la carne halal giunga nel mercato convenzionale della carne tramite il commercio intermedio eludendo i requisiti dell'articolo 18, i punti di vendita riconosciuti devono provvedere autonomamente affinché non sia rivenduta tramite il commercio intermedio. Un punto di vendita può mettere in pratica questo principio ad esempio registrando la carne venduta in grandi quantità, in particolare nella distribuzione online, e gli acquirenti.

Il punto di vendita riconosciuto che vende carne halal e prodotti carnei ottenuti da tale carne tramite una piattaforma di distribuzione online deve disporre di un deposito in Svizzera per il controllo della tracciabilità che sia conforme alla vigente legislazione sulle derrate alimentari, dove la carne importata nel quadro dei contingenti doganali parziali 5.5 e 5.6 nonché i prodotti carnei ottenuti da tale carne devono essere stoccati prima della spedizione ai clienti e dichiarati ai sensi della lettera c del presente articolo.

Articolo 19 capoverso 1

Conformemente all'articolo 11 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), il periodo di contingentamento è sempre l'anno civile. Pertanto il termine «anno civile», indicato finora tra parentesi all'articolo 19 capoverso 1 OBM, può essere stralciato.

Articolo 23

Per equiparare l'amministrazione dei contingenti doganali per la carne alle altre norme d'importazione (cfr. art. 3 cpv. 1 OIAgr), tutte le domande di quote del contingente possono essere presentate solo elettronicamente.

I richiedenti di quote del contingente devono presentare le domande mediante l'applicazione ekontingente.admin.ch prima dell'inizio del periodo di contingentamento, entro il giorno feriale successivo al 15 agosto. Come finora, per gli animali della specie bovina la prestazione all'interno del Paese individuale fornita secondo il numero di animali acquistati all'asta può essere scaricata dalla banca dati sul mercato nazionale gestita sulla base del diritto privato markt-db.ch e caricata su ekontingente.admin.ch. La prestazione all'interno del Paese relativa agli animali della specie ovina può essere registrata manualmente, come finora, e in seguito caricata su ekontingente.admin.ch.

Articolo 25a capoversi 1 e 2 lettera b

Siccome il Regolamento (CE) n. 810/2008 concernente i certificati per le carni bovine di alta qualità (High Quality Beef) non è più in vigore, il rimando al modulo dell'allegato I di tale regolamento non è più valido e va adeguato. Come finora, l'UFAG mette a disposizione sulla sua pagina Internet un modulo con il quale all'atto dell'importazione si può attestare che la carne bovina adempie le disposizioni conformemente agli Obblighi assunti dalla Svizzera in materia d'importazione di carne bovina del 12 aprile 1979 (RS 0.632.231.53). Pertanto non è più necessario un rimando al modulo europeo e si precisa che occorre utilizzare quello dell'UFAG. Quest'ultimo, su richiesta, può autorizzare il certificato in altro formato, ad esempio per consentire la trasmissione elettronica dei dati necessari per la certificazione.

8.4 Ripercussioni

8.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione.

8.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

8.4.3 Economia

Con la possibilità di smerciare carne anche tramite una piattaforma di distribuzione online cresce la concorrenza al livello della carne di animali macellati ritualmente poiché i consumatori godono di un accesso agevolato per l'acquisto della merce. Con l'estensione ai prodotti preconfezionati dell'obbligo di contrassegnare la carne kasher e halal cresce leggermente il dispendio amministrativo per gli importatori e i punti di vendita riconosciuti, ma allo stesso tempo aumenta la trasparenza per i consumatori al momento dell'acquisto.

8.4.4 Ambiente

Nessuna ripercussione.

8.5 Rapporto con il diritto internazionale

La modifica è compatibile con gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale, in particolare con quelli che scaturiscono dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81).

8.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

8.7 Basi legali

Articoli 22, 48 e 177 LAgr.